

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce e relaziona la proposta il Vice sindaco Gabriele Viviani;

Terminata la dettagliata illustrazione in merito alle scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale sulla determinazione delle aliquote IMU anno 2012, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione;

Interviene il consigliere Aldo Martinelli: in via preliminare esprime la considerazione che il gettito stimato dell'imposta per il 2012, derivante dall'Imposta municipale propria, sulla base delle aliquote e delle detrazioni, come proposti dall'Amministrazione (circa € 2.750.000,00) risulta inferiore all'effettivo introito; per quanto riguarda gli incrementi proposti per determinate categorie di immobili, ritiene che non è compito del Comune fare da esattore per lo Stato; dopo una breve disamina sulle aliquote proposte, ravvisa, in generale, che la scelta amministrativa sia nella direzione di apportare consistenti incrementi a carico dei cittadini; in particolare non è condivisa la politica di penalizzare i proprietari di seconda casa: una politica di eccessiva tassazione nel contesto di un mercato economico già debole non paga; conclude affermando che l'Amministrazione poteva e doveva fare molto di più per agevolare i cittadini;

Interviene il Vice sindaco Gabriele Viviani per replicare: afferma che l'intervento del Consigliere Martinelli Aldo sia prettamente demagogico: chiarisce che non corrisponde al vero l'affermazione che il Comune fa da esattore per lo Stato, in quanto la quota che deve essere riversata allo Stato - pari allo 0,38 per mille - rimane invariata anche ad aliquote incrementate; in merito alle scelte effettuate da questa Amministrazione in ambito IMU, ritiene che siano centrate sul principio dell'equità fiscale ovvero chi è proprietario di un'abitazione di superficie ridotta deve pagare meno rispetto al proprietario di un'abitazione di 200 mq; conclude affermando che in questo particolare momento di tagli pubblici, per il Comune sia indispensabile avere delle certezze sulle entrate, se si vuole continuare a garantire i servizi essenziali;

Interviene il Consigliere Adriano Martinelli: sintetizza le scelte effettuate dall'Amministrazione: 1) conservare il gettito Imu 2012 pari al gettito Ici 2010; 2) ottenere il massimo dalle categorie ove la normativa consente di effettuare aumenti; 3) dal momento che circa il 95% del gettito proviene da A2A non era possibile rinunciare a dette entrate per non penalizzare alcune posizioni (opifici);

Interviene il Sindaco Ezio Trabucchi: premette che le scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale hanno come presupposto un dato normativo, ovvero il fatto che circa metà del gettito deve essere riversato allo Stato; invita pertanto i Consiglieri ad avere ben presente che questo è il punto di partenza dell'intera manovra Imu proposta stasera al Consiglio Comunale; stante la complessità dei tecnicismi posti dalla normativa per poter elaborare un provvedimento corretto, il Comune si è avvalso del supporto di un competente professionista, esperto in materia tributaria; ribadisce il principio dell'equità fiscale pertanto "chi ha di più paga di più" (a riguardo riporta il dato relativo ad A2A : da un milione e trecentomila euro passa a due milioni e settecentomila euro circa); qualora A2A farà ricorso avverso il presente provvedimento deliberativo, allora le scelte dovranno essere riviste interamente; sulla seconda casa riferisce che coloro che intendono usufruire delle agevolazioni non potranno più locare in nero;

conclude ritenendo doverosa questa manovra, che giudica equa e ben diversificata, per garantire servizi a favore delle famiglie, a favore del sociale, a favore delle scuole, ecc.;

Terminata la discussione è adottata la seguente deliberazione:

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»* e che *«le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 13.07.2012 n. 17, con cui il Comune ha provveduto all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2012, prendendo come riferimento provvisorio l'applicazione delle aliquote di base stabilite dal Legislatore;

Dato atto che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 13, comma 12bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria, il quale ha stabilito che *«entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo»*;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012;

Considerato che, con il Decreto Legge sui tagli agli Enti locali approvato dal Governo il 4 ottobre 2012 è stato confermato che tale termine deve intendersi utilizzabile dai Comuni anche per l'approvazione/revisione delle aliquote dell'Imposta municipale propria;

Considerato che l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 (Manovra Monti) ha introdotto la possibilità di differenziare le aliquote in relazione a fattispecie specifiche, prevedendo, oltre alla generale aliquota di base prevista dal comma 6 (0,76 per cento, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali), una serie di fattispecie per le quali è stata stabilita l'applicazione di un'aliquota agevolata, a sua volta ulteriormente modificabile da parte del Comune:

- il comma 7 ha previsto una aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo che i Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota fino a due punti millesimali;
- il comma 8 ha invece previsto una ulteriore riduzione dell'aliquota al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito in Legge 133/1994 (ove imponibili), stabilendo che in tale ipotesi i Comuni potranno soltanto ridurre l'aliquota fino all'uno per mille;
- il comma 9 ha poi previsto che i Comuni possano ridurre l'aliquota di base fino al 4 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986 (vale a dire gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi ai fini I.R.E.S., ovvero ancora nel caso di immobili locati, in quanto categorie di immobili che risultano caratterizzati da un duplice aumento dell'imposizione a fronte dell'introduzione dell'Imposta municipale propria, continuando anche a scontare le imposte sui redditi, assorbite invece, per tutti gli immobili non locati o soggetti ad I.R.P.E.F., all'interno della nuova imposta;
- il comma 9bis, aggiunto dal D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, ha infine previsto che i Comuni possano ridurre l'aliquota di base fino al 3,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, vale a dire per i cd. «immobili-merce», che godevano di una analoga agevolazione ai fini I.C.I.

Considerato che, a fronte di tali disposizioni, molti interpreti hanno confermato la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazioni a particolari tipologie di immobili, tra cui anche aliquote diverse in relazione alle differenti categorie di immobili iscritti nel medesimo gruppo catastale;

Considerato che un oggettivo riscontro di tale possibilità di differenziare le aliquote si rinviene nella normativa applicabile all'Imposta Municipale Propria sotto molteplici profili:

- in primo luogo, l'art. 13, comma 4, lett. d) del Decreto Monti ha espressamente previsto che gli immobili iscritti in Cat. D/5, soltanto perché utilizzati dagli istituti di credito, cambio e assicurazione, quindi da soggetti passivi dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale, siano tenuti a versare – a parità di rendita – una imposta più elevata, a fronte dell'applicazione di un coefficiente moltiplicatore pari ad 80, in luogo del coefficiente generale fissato in 60 per il 2012 (ed in 65 per il 2013) per gli ulteriori fabbricati di categoria D.
- Tale previsione induce infatti a ritenere che se, a parità di rendita, la base imponibile di immobili dello stesso gruppo catastale può essere diversa, allo stesso modo anche l'aliquota posta alla base della quantificazione dell'imposta potrebbe essere differente, con possibilità di applicare una aliquota più elevata nei confronti di chi abbia una maggiore capacità economica, in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'I.C.I. e, quindi, all'Imposta municipale propria, nonché alla previsione comunque dettata dall'art. 53 della stessa Costituzione;
- in secondo luogo, un'altra espressa previsione della possibilità di differenziare le aliquote è contenuta nello stesso art. 8, comma 7 del D.Lgs. 23/2011, il quale – nel disporre che i Comuni avrebbero potuto ridurre fino alla metà l'aliquota del 7,6 per mille a favore degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi I.R.E.S. – aveva stabilito che, nell'ambito di tale facoltà, i Comuni avrebbero potuto **«stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili»**;

Considerato che anche il Ministero delle Finanze, nella Circolare del 18 maggio 2012 n. 3/DF, relativa all'Imposta Municipale Propria, ha appoggiato la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote impositive, evidenziando – al punto 5 – che, nell'ambito della propria manovra finanziaria, i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote fissate dal Legislatore, in relazione alle quali **«sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie»**, a condizione che «la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione», mantenendo comunque salva la quota del gettito riservata allo Stato;

Ritenuto opportuno, a fronte di tali indicazioni normative ed interpretative, differenziare le aliquote applicabili a determinate categorie di immobili, la cui presenza caratterizza fortemente il territorio, per garantire una più equa redistribuzione del carico fiscale;

Considerato che la legittimità della differenziazione di tali aliquote trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, ha sempre riconosciuto spettare agli Enti locali una ampia discrezionalità nella determinazione delle modalità applicative dei tributi comunali;

Considerato che tale indirizzo ha trovato conferma, in particolare, nella sentenza della Corte di Cassazione del 23 luglio 2004 n. 13848, in cui è stato affermato che nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni esiste uno **spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che non è sindacabile in sede giudiziaria** (analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; T.A.R. Toscana, 17 novembre 1987 n. 1364; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849) e che viene esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che, a fronte delle numerose modifiche introdotte dall'art. 13 del Decreto Monti in ordine alle modalità di determinazione dell'Imposta municipale propria, caratterizzato in particolare dalla presenza della quota erariale dell'imposta, risulta estremamente problematico quantificare esattamente il gettito definitivo che deriverà dall'imposta, per cui la principale esigenza dell'amministrazione risulta quella di garantire, tramite le entrate dell'Imposta municipale propria, il gettito I.C.I. conseguito nell'anno 2010;

Ritenuto necessario, nella attuale situazione di crisi economica, porre particolare attenzione alle abitazioni principali dei soggetti effettivamente residenti, alle imprese locali, alle attività artigianali ed alberghiere ed alle strutture connesse a quest'ultime, che costituiscono l'ossatura principale dell'economia comunale, garantendo nei confronti di tali categorie il mantenimento del medesimo carico contributivo applicato con riferimento all'I.C.I. 2010;

Ritenuto altresì necessario garantire l'applicazione di una aliquota ridotta per gli immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio;

Ritenuto altresì necessario garantire l'applicazione di una aliquota ridotta agli impianti di risalita, in quanto fondamentali per l'attività turistica e posseduti da società pubblica, peraltro partecipata dal Comune, che versa in una situazione economica molto critica;

Ritenuto quindi necessario – al fine di compensare il minore gettito comunale derivante dall'Imposta Municipale Propria, determinato in particolare dalla compresenza della quota di imposta di competenza erariale – aumentare le aliquote applicabili agli opifici industriali, nonché nei confronti degli istituti di credito e delle seconde case;

Ritenuto infine di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria approvato in data odierna, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta a saldo 2012 da parte dei relativi soggetti passivi;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria adottato dal Consiglio Comunale preliminarmente alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi dover sottoporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione di competenza, l'articolazione delle misure delle aliquote e della misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'Imposta municipale propria da applicare per l'anno 2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., espresso dal responsabile del competente servizio;

Con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Aldo Martinelli ed Ezio Martinelli) espressi in forma palese, resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D e l i b e r a

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote per l'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2012:

- abitazione principale e relative pertinenze previste dal vigente regolamento:

aliquota **4,0** per mille.

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della relativa detrazione:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che sia l'unica abitazione in Italia e che non risulti locata;

Costituiscono altresì abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente:

- a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Sull'imposta da versare in relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato.

- immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai parenti e affini fino al 2 grado, solo se ivi residenti, e relative pertinenze previste dal vigente regolamento (obbligo di dichiarazione tramite atto notorio):

aliquota **4,6** per mille, senza detrazione per abitazione principale.

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 gg., anche non consecutivi, nel corso dell'anno:

aliquota **5,6** per mille, senza detrazione per abitazione principale.

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- impianti di Risalita D/8:

aliquota **5,6** per mille

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio:

aliquota **5,6** per mille

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3, D/2:

aliquota **5,6** per mille

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- aree fabbricabili:

aliquota **7,0** per mille

L'applicazione dell'aliquota agevolata non incide sul versamento della quota d'imposta statale.

- immobili classificati in categoria D/1, D/5, D/6:

aliquota **10,6** per mille

- immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti:

aliquota **10,6** per mille

- altri immobili:

aliquota **7,6** per mille

2) di dare atto che il gettito presunto dell'imposta per il 2012 derivante dall'Imposta municipale propria sulla base delle aliquote e della detrazione di cui ai precedenti punti, ammonta ad € 2.750.000,00;

3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di dover operare, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, **con voti 6 favorevoli e n. 2 contrari (Aldo Martinelli e Ezio Martinelli)** resi nelle forme di legge, essendo n. 8 i consiglieri presenti e votanti;